



I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA  
Prot. 0017944 del 03/10/2022  
I (Uscita)



Unione Europea \* Ministero Istruzione Università Ricerca \* Regione Sicilia \* Distretto Scolastico n. 1

## Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366  
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214  
E-Mail: [agis01600n@istruzione.it](mailto:agis01600n@istruzione.it) – [agis01600n@pec.istruzione.it](mailto:agis01600n@pec.istruzione.it) - URL: [www.iissarena.edu.it](http://www.iissarena.edu.it) - C.F. 92002960844

---

92019 SCIACCA (AG)

---

Sciacca, 03.10.2022

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  
AGLI ALUNNI  
ALLE FAMIGLIE  
SITO WEB  
E p.c. Al D.S.G.A  
SEDE

Circ. n. 31

### 1°OGGETTO: DISPOSIZIONI SU RITARDI E CERTIFICAZIONI MEDICHE

Si ricorda all'utenza che gli alunni sono tenuti ad arrivare a scuola puntuali a scuola e che l'ingresso è fissato alle ore 8,00, con una tolleranza di 7 minuti (eccezion fatta per i pendolari che abbiano tardato problemi di mezzi pubblici).

Pertanto, tutti gli alunni che arriveranno oltre le ore 8,07 entreranno alla seconda ora.

Allo scopo di far recuperare il tempo scuola perduto in occasione dell'entrata alla seconda ora, gli alunni – per disposizione approvata collegialmente - saranno tenuti al recupero delle suddette ore fruendo della sesta ora in giorni stabiliti nella settimana successiva al ritardo. Nelle suddette ore di recupero, effettuate a cura dei docenti di potenziamento, verranno effettuate attività di recupero e potenziamento delle competenze.

Si comunica, poi, che le certificazioni mediche relative alle assenze degli alunni dovranno essere inviate all'indirizzo istituzionale della scuola [agis01600n@istruzione.it](mailto:agis01600n@istruzione.it) entro e non oltre 7 giorni dal rientro in classe, con la seguente indicazione nell'oggetto della mail: "Certificazione medica alunno/a \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_". La certificazione dovrà essere consegnata in originale al coordinatore, che annoterà sul registro elettronico l'avvenuta presentazione della certificazione. Solo nel caso in cui non si potrà fare uso della posta elettronica, sarà possibile consegnare il certificato *brevi manu* in segreteria, ufficio protocollo.

## **2°OGGETTO: DIVIETO DI FUMO**

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

Si riporta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": **quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;**

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.

**Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:**

- fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.
- Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

**Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.**

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto**

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93